

TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ

Giudice Delegato: Dott.ssa Barbara Vacca

Organismo di composizione della crisi - gestore: Dott.ssa Francesca Castagnoli

Debitore istante: Mugnaroli Glauco

PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE EX ARTT. 74 E SS. D. LGS. 14/2019

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA art. 76, comma 2, D. LGS. 14/2019

Ill.mo Giudice Delegato,

La sottoscritta dott.ssa Francesca Castagnoli, nata a Cesena (FC) il 12/12/1974, dottore commercialista e revisore contabile, con studio in Savignano sul Rubicone, viale della Resistenza n.90 pec: studiocastagnoli@legalmail.it, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Forlì-Cesena al n.444/A, nonché iscritta al Registro dei Revisori Legali al n.131132 con provvedimento del Direttore Generale degli affari Civili in data 06/12/2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie speciale, n.97 del 12/12/2003, designata Gestore della Crisi nel procedimento n. 101 /2023 dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso il Ministero della Giustizia

PREMESSO

a) che in data 29 maggio 2023, l'Organismo di Composizione della Crisi Romagna istituito per le funzioni di cui all'art.6 e seguenti della Legge n.3/2012, ha nominato la Dott.ssa Francesca Castagnoli (All. 1), per svolgere le funzioni di Gestore dell'Organismo di Composizione della Crisi nel procedimento n.101/2023 del Registro degli Affari dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso il Ministero della Giustizia promosso dal Signor Mugnaroli Glauco nato il 30/04/1963 in Savignano sul Rubicone (FC)

e ivi residente in Piazza Borghesi n.5, codice fiscale MGNGLC63D30I472K;

b) che la scrivente ha accettato l'incarico con comunicazione rilasciata in data 06 giugno 2023;

VERIFICATO

- che il Signor Mugnaroli Glauco si trova in situazione di sovraindebitamento ex art.2, comma 1 lettera c del D.Lgs 14/2019, ossia in " «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- che sussistono tutte le condizioni previste dall'art.74 del D.Lgs 14/2019, in particolare al comma 2 che prevede, nei casi diversi di cui al comma 1 che disciplina la procedura in relazione al proseguimento dell'attività imprenditoriale, che il concordato minore possa essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori (vedasi allegati 31 e 32);
- che il ricorrente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della L. n. 3/2012;
- che il debitore presenta i requisiti dimensionali che non eccedono i limiti di cui all'art.2 comma 1 lettera D, numeri 1,2,3 D.Lgs 14/2019;
- che il ricorrente non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al Capo II della L. n. 3/2012;
- che il ricorrente non ha subito per cause allo stesso imputabile, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis della L n. 3/2012;
- che il Sig.Mugnaroli Glauco non ha commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori,
- che il Signor Mugnaroli Glauco si è impegnato personalmente e con l'assistenza professionale dell'avv. Astorre Mancini quali advisor a fornire il supporto e la collaborazione necessaria al nominato OCC per la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale,

tutto ciò premesso

PRESENTA

la seguente relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 14-ter comma 3, l. n. 3/2012,

INDICE

A) PREMESSA

1. Proposta e piano
2. Attività OCC: dichiarazione d'indipendenza, consultazione banche dati
3. Patrimonio disponibile
4. Passivo
5. Cause del sovraindebitamento e diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni
6. Ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte e spese necessarie al sostentamento familiare
7. Atti del debitore impugnati dai creditori e atti di straordinaria amministrazioni negli ultimi cinque anni
8. Giudizio di completezza ed attendibilità della documentazione depositata dai ricorrenti
9. Convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria
10. Percentuali, modalità e tempi di soddisfazione dei creditori
11. Criteri di formazione delle classi
12. Estensione degli effetti del concordato al sig. Angelo Bullini
13. Conclusioni
14. Attestazione

B) ALLEGATI

A) PREMESSA

1. Proposta e piano concordato minore

Il sig. Mugnaroli Glauco ha depositato in data 15 maggio 2023 l'istanza di nomina di un professionista destinato a svolgere i compiti e le funzioni attribuite all'Organismo di Composizione della Crisi di cui alla L. n. 3/2012 e successive modifiche ed integrazioni.

L'OCC Romagna, ha nominato la scrivente Dott.ssa Francesca Castagnoli, che ha accettato, quale professionista facente funzioni di Gestore dell'Organismo di Composizione della Crisi.

Dopo un'attenta analisi della proposta d'accordo, della relativa documentazione allegata e dopo aver incontrato il Signor Mugnaroli Glauco unitamente al suo advisor, la scrivente, effettuate le opportune verifiche, ha ritenuto ammissibile e fattibile la procedura di "concordato minore" ex art. 74 e seguenti d.Lgs 14/2019 prescelta dal debitore.

2. Attività OCC: dichiarazione d'indipendenza, consultazione banche dati

Anzitutto, la sottoscritta dichiara che ha svolto l'incarico professionale in una condizione di indipendenza come prescritto dal Codice deontologico non avendo con il ricorrente alcun legame di ordine personale, professionale od economico (fatta eccezione del presente incarico) che possa essere interpretato come suscettibile di influenzare l'integrità o l'obiettività dei pareri espressi nella presente relazione. In particolare, la presente per dichiarare, come si dichiara, che nei suoi confronti non ricorrono alcune delle le cause di incompatibilità che la Legge Fallimentare dispone all'art. 28, co. 3, non essendo la sottoscritta (prima del presente incarico) creditore del sig. Mugnaroli Glauco non avendo alcun interesse in conflitto con quello della massa dei creditori, né avendo alcun rapporto di parentela o affinità entro il 4° grado nei confronti del debitore.

La scrivente ha proceduto alla verifica della seguente documentazione fornita dal debitore e dai creditori ed emergente dalle banche dati pubbliche:

1. Istanza per la richiesta di assistenza all'OCC Romagna sede di Forlì;
2. Documento di identità e codice fiscale del Ricorrente;

3. Visura catastale immobili;
4. Contratto di locazione in corso, sottoscritto in data 3.3.2020
5. Contratto di lavoro a tempo determinato con la Coop. Sociale "Il Solco" di Savignano, dal 19.5.2003
6. Provvedimento di separazione consensuale reso dal Tribunale di Forlì in data 11.10.2021
7. Certificato di stato di famiglia
8. Scheda persona CCIAA
9. Dichiarazioni dei redditi - Modello 730 Redditi 2020
10. Dichiarazione dei redditi - Modello 730 Redditi 2021
11. Dichiarazione dei redditi - Modello 730 Redditi 2022
12. Elenco dei creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute
13. Cassetto fiscale del debitore per la verifica sugli atti dispositivi ex art. 75, c1. lett d) CCII compiuti negli ultimi cinque anni
14. Dichiarazione relativa allo stipendio in corso ed al fabbisogno familiare
15. Mandato sottoscritto con il Gestore della Crisi dr.ssa Francesca Castagnoli in data .. giugno 2023
16. Processo Verbale redatto dalla SIAE in data 8.11.2016
17. Avviso di Accertamento n. THU06C101707/2017 del 20/12/2017
18. Avviso di Accertamento n. THU04C101704/2017 del 20/12/2017
19. Avviso di Accertamento n. THU06C101704/2019 del 20/11/2019
20. Avviso di Accertamento n. THU04C101695/2019 del 20/11/2019
21. Avviso di Accertamento n. THU06LG00818/2020 del 10/03/2021
22. Avviso di Accertamento n. THU04LG00816/2020 del 10/03/2021
23. Istanza di definizione agevolata in data 31.5.2019
24. Perizia giurata in data 21.9.2022 redatta dal geom. Gianni Gasperoni, riguardo l'Immobile n.1
25. Perizia redatta in data 16.6.2022 dal geom. Gianni Gasperoni, riguardo l'Immobile n.2
26. Visura PRA

27. Valutazione auto usata
28. Impegno di terzo al pagamento della rata finanziamento autovettura
29. Estratto di saldo c/c alla data del 18.4.2023
30. Contratto "A.P.D. Bellaria Igea Marina 1956"
31. Impegno ad erogare finanza sottoscritto dal sig. Roberto Brolli
32. Impegno ad erogare finanza sottoscritto dal sig. Giuseppe Mussoni
33. Quantificazione del compenso maturato dal dr. Fabio Fraternali
34. Prospetto estratto dei ruoli a carico del sig. Angelo Bullini, coobbligato
35. Relazione sulla situazione debitoria e patrimoniale del sig. Angelo Bullini
36. Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, prospetto sintetico alla data del 15/11/2023.

3. Verifica Patrimonio disponibile e situazione reddituale

Dalle verifiche effettuate nelle banche dati pubbliche è stato possibile riscontrare che l'attuale patrimonio del ricorrente è composto dai seguenti beni:

- Fabbricato, Proprieta' per 10/20 SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) VIA F.Biondo n.4 , Piano 1-3, Foglio 15 Part.56 Sub.3 cat. A/2, classe 1, vani 5,5 rendita catastale Euro 397,67;
- Fabbricato Proprieta' per 1/18 SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) VIA F.Biondo n.4 interno 9, Piano 1-3, Foglio 15 Part.56 Sub.3 cat. A/2, classe 1, vani 5,5 rendita catastale Euro 397,67;

l'immobile di cui al sub. 3 è assegnato alla moglie a seguito della separazione avvenuta nel 2021 e fissato quindi alla dimora di lei e della figlia al cui mantenimento (almeno fino alla indipendenza economica della stessa) provvede lo stesso sig.Mugnaroli il quale corrisponde anche euro 200 mensili alla ex moglie.

Dallo stato di famiglia del Mugnaroli si trae conferma del fatto che lo stesso non convive con la ex moglie e con la figlia.

Il sig. Mugnaroli è proprietario di due beni mobili registrati: una moto Honda Hornet immatricolata nel 2002, di valore irrisorio, e una autovettura Fiat Punto 1.2 69CV immatricolata nel 2018, pagata 11.000,00 euro, con finanziamento a rate di € 200,00 ciascuna, fino al maggio 2024, contratto con FCA Bank s.p.a.

Dal punto di vista reddituale, come da documentazione allegata il sig. Mugnaroli è titolare di reddito da lavoro dipendente derivante da contratto a tempo indeterminato con la soc.coop.sociale "Il solco" in Savignano sul Rubicone dalla quale percepisce la somma lorda annua di euro 26.055 (anno 2022) che corrisponde ad una entrata netta mensile di circa 1.590 euro per 13 mensilità.

Sempre dalla documentazione allagata si evince che lo stesso è conduttore di un contratto di locazione abitativa relativo all'immobile in cui attualmente risiede, dell'importo di euro 600,00 mensili.

4. Passivo

Dai riscontri pervenuti dai creditori e dalle verifiche effettuate nel cassetto previdenziale, e nella centrale dei Rischi della Banca d'Italia, sono emerse le seguenti posizioni debitorie:

In data 28/06/2023 il sottoscritto Gestore OCC ha provveduto personalmente ad estrarre dall'area riservata dell'Agenzie delle Entrate – Riscossione l'estratto conto con il dettaglio delle cartelle esattoriali pendenti di seguito elencate:

Cartella	tributi dovuti (netti)	Interessi di mora, aggio di riscossione e spese di notifica	tributi dovuti (lordi)
N.R137R13720220004913860002	3.150,00	66,82	3.216,82
N.THU04C101695/2019	127.059,55	10.894,12	137.953,67
N.THU06C101704/2019	13.668,46	1.452,38	15.120,84
N.THU04LG00816/2020	72.629,92	5.733,80	78.363,72
N.THU06LG00818/2020	86.797,05	6.405,90	93.202,95
N.THUIPPN001352021	34.943,40	482,92	35.426,32
totale	338.248,38	25.035,94	363.284,32

Oltre a tali somme emergono anche i seguenti debiti:

- dr. Fabio Fraternali, che ha maturato un credito per prestazioni professionali, quantificato in € 4.400 lordi, per l'assistenza del Mugnaroli nel contenzioso tributario, credito espressamente riconosciuto dal professionista avente natura chirografaria in quanto maturato oltre il biennio ;
- FCA bank finanziamento di euro 11.000 rimborsabile in rate di euro 200 mensili scadenza giugno 2024 relativo all'acquisto della autovettura Fiat punto 1.2 69 CV immatricolata nel 2018, debito residuo alla data della presente relazione euro 1.400;

si riassumono nel seguente schema le poche posizioni debitorie maturate a carico del Ricorrente:

Agenzia delle Entrate - Riscossione	IRES - IRAP 2013-2014	215.113,41 €	<u>18° grado mobiliare</u>
Agenzia delle Entrate - Riscossione	Sanzioni IVA 2014-2015	78.268,36 €	<u>18° grado mobiliare</u>
Agenzia delle Entrate - Riscossione	IVA 2014-2015	65.012,33 €	<u>19° grado mobiliare</u>
Agenzia delle Entrate - Riscossione	spese giudiziali	4.890,22 €	<u>chirografario</u>
dr. Fabio Fraternali	compenso tributaria	4.400,00 €	<u>chirografario</u>
FCA Bank S.p.a.	prestito finalizzato	1.400,00 €	<u>chirografario</u>
		<u>369.084,32 €</u>	

Riguardo ai debiti sorti in funzione della procedura si segnala il compenso dell'advisor Avvocato Astorre Mancini di € 3.450,00 oltre iva e cassa di previdenza che ha assistito il debitore nella presentazione della domanda di liquidazione, oltre al compenso lordo di € 5.479,83 designato dall'OCC per il gestore (di cui 20% di competenza dell'Organismo Gestore crisi).

5. Cause del sovraindebitamento e diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni

Le cause di sovraindebitamento sono da individuare unicamente in relazione alla attività di allenatore e responsabile tecnico del settore giovanile di una realtà locale, la "ASD Atletico Santarcangelo" per cui il sig. Mugnaroli ha assunto la legale rappresentanza pro tempore a decorrere dal 07/01/2014 e fino al 2020, anno di cessazione delle attività. In data 08/11/2016 la SIAE ha effettuato un processo verbale di constatazione in riferimento all'anno 2013. Da tale verifica, sulla base di ulteriori richieste documentali a cui è stato dato seguito, l'agenzia delle entrate ha ritenuto di emettere gli avvisi di accertamento di cui al punto precedente. In tali avvisi, a seguito della documentazione acquisita e da ulteriori processi verbali, si contesta alla Associazione il possesso dei requisiti di cui alla Legge 398/91 rideterminando in tal modo il debito relativo all'imposta sul valore aggiunto e all'irap con relative sanzioni. Si precisa che il regime agevolato di cui alla Legge 398/91 prevede per le associazioni con i relativi requisiti sia dimensionali che gestionali, di poter versare l'iva nella misura del 50% (ipotizzando per legge una detrazione del 50% dell'iva a debito). Una volta contestata tale agevolazione si sono quindi liquidate le maggiori imposte IVA, IRES ed IRAP. Naturalmente la decadenza di tale regime ha comportato un completo stravolgimento degli equilibri finanziari della Associazione.

Nella tabella seguente si riassumono le pretese dell'amministrazione finanziaria:

anno	MAGGIORE IMPOSTA IRES	MAGGIORE IMPOSTA IRAP	SANZIONI IRES/IRAP	MAGGIORE IMPOSTA IVA	SANZIONI IVA
2012	€.19.144*	€.3.152*	€.21.066	€.0	€.0
2013	€.50.493	€.9.028	€.54.569+€.10.995	€.50.311*	€.113.199
2014	€.26.667	€.4.143	€.34.690	€.34.499	€.85.207
2015	€.0	€.0	€.0	€.26.825	€.54.569

*importi per i quali è stata presentata definizione agevolata delle liti pendenti con riduzione totale a euro 35.307. In applicazione della su nominata agevolazione, l'importo a debito ascritto in data 30.05.2019 ammontava ad euro 10.180,51 da pagarsi in 20 rate ciascuna di euro 509,03; il residuo debito ad oggi è pari ad euro 2.545,15, al netto degli interessi, corrispondente alle cinque rate residue. In ordine all'accertamento n.ro THU04C101704/2017 in applicazione della su nominata agevolazione l'importo a debito ascritto in data 30.05.2019 ammontava ad euro 25.126,94 da pagarsi in 20 rate ciascuna di euro 1.256,35; il residuo debito ad oggi è pari ad euro 6.281,75 al netto degli interessi, corrispondente alle cinque rate residue.

Oltre alla presentazione della definizione agevolata, si è deciso di non proseguire la causa su tali temi, che avrebbe comportato con ogni probabilità il rischio di vedersi elevare ancora di più importi a titolo di sanzione già particolarmente consistenti.

Considerando il fatto che, anche da quanto emerge dalla Centrale Rischi, l'unico altro debito del Sig.Mugnaroli Glauco è costituito dal finanziamento regolarmente pagato con FCA bank per l'acquisto dell'autovettura, è senz'altro plausibile affermare che la posizione debitoria deriva unicamente dalla condizione soggettiva di legale rappresentante pro tempore e obbligato ai sensi e per gli effetti dell'art.38 c.c., come tale ammesso allo strumento del concordato minore (v. Tribunale di Udine, 29 Settembre 2023, in www.ilcaso.it).

I medesimi avvisi di accertamento sono stati notificati anche al sig. Angelo Bullini, in qualità di coobbligato. Come meglio specificato in seguito si è visionata anche la documentazione sulla capacità reddituale e patrimoniale del Sig. Angelo Bullini, ritenendo legate le due posizioni, tenuto conto della pattuizione espressa contenuta nella proposta di concordato con cui si chiede l'estensione degli effetti dell'omologa anche al predetto sig. Bullini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 79 comma 5 CCII per cui *"Il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, salvo che sia diversamente previsto"*.

6. Ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte e spese necessarie al sostentamento familiare

Il sig. Mugnaroli Glauco è dipendente a tempo indeterminato con la qualifica di operaio-autista, dal 2003, della Cooperativa Sociale "Il Solco", c.f. 02120460403, con sede in Savignano sul R. (FC).

L'importo netto mensile dello stipendio è pari a € 1.990,00 circa

Dai Modelli 730 allegati emerge che il Mugnaroli ha goduto dei seguenti redditi annuali:

Modello 730/2020	Redditi 2019	20.130 €
Modello 730/2021	Redditi 2020	22.217 €
Modello 730/2022	Redditi 2021	23.947 €
Modello 730/2023	Redditi 2022	26.055 €

Tale reddito da lavoro costituisce il principale reddito del sig. Mugnaroli. Ulteriori entrate del Ricorrente sono rappresentate dal rimborso spese di 500,00 euro mensili percepito attualmente dalla A.P.D. "Bellaria Igea Marina 1956" presso cui il Mugnaroli ha assunto l'incarico di Responsabile del Settore Giovanile, come attestato dal relativo contratto.

Il nucleo familiare del sig. Mugnaroli Glauco è così composto:

- la ex moglie sig.ra Ileana Pavolucci, (provvedimento di separazione consensuale reso dal Tribunale di Forlì in data 11.10.2021); la ex moglie vive con la figlia nell'appartamento assegnatole, in Savignano sul R. (FC), Via Flavio Biondo n.4, svolge lavoretti occasionali in quanto malata oncologica.

- La figlia Cecilia, nata il 26.12.1997, attualmente convive con la madre e che, si è laureata in podologia, da pochi mesi ha aperto una partita IVA ma non è ancora economicamente autosufficiente.

Per il mantenimento suo e della sua famiglia il sig. Mugnaroli ritiene di necessitare di circa €1.800,00 mensili, così determinati:

VOCE DI SPESA:	IMPORTO MENSILE:	IMPORTO ANNUALE:
Utenze (acqua, luce, gas, riscaldamento e telefonia, pay TV)	160,00 €	1.920,00 €
Mantenimento moglie (alimenti)	300,00 €	3.600,00 €
Canone di locazione	600,00 €	7.200,00 €
Oneri locazione (50% registro)	6,00 €	72,00 €
Contributo volontario figlia	80,00 €	960,00 €
Alimentazione e sostentamento personale	330,00 €	3.960,00 €
Spese voluttuarie	40,00 €	480,00 €
Assicurazione e bollo	70,00 €	840,00 €
Benzina	220,00 €	2.640,00 €
TOTALE:	1.800,00 €	21.600,00 €

Tale fabbisogno mensile per mantenimento del nucleo familiare sopra indicato appare in linea con i dati relativi alla spesa media mensile delle famiglie italiane con unico componente, stimata dall'ISTAT per il 2021 (ultima disponibile).

E' del tutto evidente che con tali redditi, il Sig.Mugnaroli non potrà adempiere alle obbligazioni di cui al punto precedente.

7. Atti del debitore impugnati dai creditori e atti di straordinaria amministrazioni negli ultimi cinque anni

A seguito delle verifiche e dei riscontri effettuati, nonché dall'analisi della documentazione messa a disposizione dal debitore, lo scrivente non ha rilevato l'esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori.

Dai controlli effettuati non risulta alcun atto compiuto negli ultimi cinque anni, come comunque dichiarato anche dal debitore.

8. Giudizio di completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente

Nell'espletamento del proprio incarico, il sottoscritto ha fatto riferimento alla documentazione allegata alla proposta di concordato, nonché all'ulteriore documentazione acquisita tramite accesso all'anagrafe tributaria, ai sistemi di informazioni creditizie, alle Centrali Rischi, ed alle altre banche dati pubbliche (Camera di Commercio, Anagrafe Tributaria etc.).

La scrivente, tramite la consultazione dei documenti forniti dal debitore e di quelli ottenuti e seguito di richiesta di precisazione crediti verso i principali Enti pubblici ed altri stakeholder, ha verificato la situazione debitoria del signor Mugnaroli Glauco, ha esaminato tutta la documentazione allegata al piano che si valuta completa ed attendibile, considerato anche quanto prescritto dall'art. 75, comma 4 del CCII.

Lo scrivente ritiene che la documentazione prodotta a sostegno dell'accordo predisposto dal ricorrente, oltre a quella espressamente richiesta ed integrata, possa ritenersi completa ai fini che qui interessano.

Dalla verifica con i dati acquisiti presso le banche dati e gli uffici pubblici non ritiene di avere dubbi circa l'attendibilità della suddetta documentazione e dunque sulla veridicità della quantificazione delle singole poste attive e passive sottese al piano di concordato.

9. Convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria

La proposta formulata dal sig. Mugnaroli Glauco presuppone l'apporto di finanza esterna, ovviamente in misura congruente rispetto alla valorizzazione immobiliare del ricorrente, e più precisamente:

- la somma di € 45.000,00,

quale controvalore della quota di proprietà 10/20 dell'Immobile sopra descritto, posto in Savignano sul R. (FC), Via Flavio Biondo n. 4 int. 5 scala "B", del quale, quindi, il ricorrente manterrà la proprietà e la destinazione in assegnazione alla moglie;

- la somma di € 4.312,00,

quale controvalore della quota di proprietà (1/18) dell'Immobile n.2 sopra descritto, posto in

Savignano sul R. (FC), Via Flavio Biondo n. 4 int.9 scala "C", del quale, quindi, il ricorrente manterrà la proprietà e la destinazione ad uso abitativo in favore dell'anziana madre.

Tale somma complessiva pari ad € 49.312,00 sarà corrisposta dal sig. Roberto Brolli (Cod. Fisc. BRLRRT56H10H949A) nato a San Leo (RN) il 10 giugno 1956 e residente in Santarcangelo di R. (RN), Via Scalone n.514, con le seguenti modalità:

- € 5.000,00

mediante assegno circolare intestato a "GLAUCO MUGNAROLI", già consegnato prima di ora al Gestore della Crisi nominato e

- € 44.312,00

mediante consegna al Gestore della Crisi nominato di uno o più assegni circolari con la medesima intestazione di cui sopra, o mediante bonifico bancario sul libretto di deposito o sul conto corrente intestato alla presente procedura di sovraindebitamento, entro 15 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa del Concordato Minore.

Si allega pertanto l'impegno in tal senso assunto, con rinuncia al regresso, dal sig. Roberto Brolli, condizionato all'omologa del Concordato Minore.

Il Debitore si è mosso alla presente iniziativa principalmente per liberarsi dall'ingente debito erariale e per poter conservare la proprietà della casa assegnata alla moglie, e anche le liberalità dei soggetti terzi, sigg.ri Roberto Brolli e Giuseppe Mussoni, rispondono allo scopo. Tali soggetti terzi emergono dal contesto dell'associazione sportiva da cui si è originato il debito e si sono impegnati ad aiutare il Mugnaroli per puro spirito solidaristico.

Tale provvista, ancorché immessa da un terzo, costituirà la Finanza Interna del Piano, in quanto rappresenta il controvalore delle quote immobiliari possedute dal sig. Mugnaroli. A riprova di ciò si è presa in esame la perizia del geometra Gianni Gasperoni giurata in data 21/09/2022 che attesta il valore dell'immobile posseduto in ragione di 10/20 ad euro 111.000,00. La scrivente ha verificato i criteri di stima ritenendo non necessario un ulteriore accertamento peritale in ordine all'effettivo valore immobiliare, considerato, peraltro, che tale immobile, posseduto per 10/20, risulta comunque assegnato all'ex coniuge e quindi di difficile vendita; si precisa che il provvedimento di assegnazione nn

è stato né impugnato né opposto.

Seguendo l'indirizzo vigente nei principali tribunali italiani ai fini della determinazione del valore attribuibile agli immobili occorre considerare il valore di mercato deprezzato a base d'asta, tenendo in considerazione le spese di procedura: nel caso in esame ipotizzando perciò una decurtazione del 25% a base d'asta, e aggiungendo alla vendita anche una procedura per il secondo immobile (posseduto per 1/18 e in cui risiede la madre) considerando i compensi del gestore, si otterrebbe verosimilmente una somma inferiore rispetto al controvalore offerto come finanza interna. La scrivente ritiene pertanto che l'attivo destinato ai creditori nella proposta sia più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

La presente Proposta prevede, inoltre, la messa a disposizione, da parte del sig. Giuseppe Mussoni, nato a Santarcangelo di R. (RN) il 11.10.1955 e ivi residente in Via Vecchia Marecchia n.521 codice fiscale MSSGPP55R11I304T della somma ulteriore di € 16.500,00, comunque, della maggiore o minore somma necessaria per garantire il pagamento integrale delle spese della presente procedura e il pagamento a stralcio, nella misura del 2%, dei crediti privilegiati declassati a chirografo in quanto non soddisfatti o non integralmente soddisfatti con la Finanza Interna e dei creditori chirografari ab origine.

Si è presa visione dell'impegno in tal senso assunto dal sig. Giuseppe Mussoni, condizionato all'omologa del Concordato Minore del sig. Mugnaroli e con rinuncia al regresso.

La somma di € 16.500,00 viene corrisposta con le seguenti modalità:

-€ 5.000,00 mediante assegno circolare intestato "GLAUCO MUGNAROLI" già consegnato prima di ora al Gestore della Crisi nominato

-€ 11.500,00 mediante consegna al Gestore della Crisi nominato di uno o più assegni circolari con la medesima intestazione di cui sopra, o mediante bonifico bancario sul libretto di deposito o sul conto corrente intestato alla presente procedura di sovraindebitamento, entro 15 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa del Concordato Minore.

Tale provvista costituirà la Finanza Esterna del Piano.

Classi dei creditori

Le classi individuate nel Piano - sulla base dell'omogeneità della posizione giuridica e dell'interesse economico dei creditori inseriti nella medesima classe - sono le seguenti:

Classe 1 - Spese della procedura di sovraindebitamento

Trattasi dei crediti prededucibili sorti in funzione della procedura.

Avv. Astorre Mancini	Compenso come <i>advisor</i>	4.377,36 €
Dr.ssa Francesca Castagnoli e OCC	Compenso OCC/Gestore	5.479,83 €
Totale Classe 1 - Spese della procedura di sovraindebitamento:		9.857,19 €

Classe 2 - Creditore Privilegiato mobiliare con collocazione sussidiaria nell'Immobile parzialmente capiente (Agenzia Entrate)

Trattasi del credito di Agenzia delle Entrate per IRES e IRAP, pari a 293.381,77 € (grado 18), che sarà soddisfatto parzialmente, nei limiti della Finanza Interna immessa nel Piano quale controvalore degli Immobili nn. 1 e 2 sopra descritti, per l'importo pari ad € 49.312,00.

Agenzia delle Entrate	IRES e IRAP - anni 2013/2014, al lordo di interessi, sanzioni, aggi (grado 18)	293.381,77 €
Totale Classe 2 - Creditore privilegiato mobiliare con collocazione sussidiaria Parzialmente Capiente:		293.381,77 €
Soddisfo fino alla capienza: 49.312,00 €		

Classe 3 - Creditore Privilegiato mobiliare Incapiente (Agenzia Entrate)

Considerata l'incapienza della Finanza Interna, costituita interamente da massa immobiliare, il residuo credito dell'Agenzia delle Entrate, è declassato a chirografo ed allocato in apposita classe, **definito nella misura del 2%** con la Finanza Esterna.

Esso riguarda sia il credito per IRES ed IRAP rimasto incapiente nella precedente Classe, sia il credito per IVA, del tutto incapiente.

Agenzia delle Entrate	IRES e IRAP (grado 18), declassato per incapienza	244.069,77 € (293.381,77 € - 49.312 €)
Agenzia delle Entrate	IVA (grado 19), al lordo di interessi, sanzioni, aggi	65.012,33 €.
<u>Totale Classe 3 - Creditore privilegiato mobiliare Parzialmente Incapiente Declassato:</u>		<u>309.082,10 €</u>
Soddisfo al 2% con Finanza Esterna: 6.181,64 €		

Classe 4 - Creditori Chirografari

Della presente Classe 4 fa parte:

Agenzia delle Entrate, attraverso Agenzia delle Entrate - Riscossione, che vanta, nei confronti dell'istante, un credito di € 3.216,82 per spese giudiziali ex art. 15 d.lgs. 546/92 conseguenti al contenzioso tributario e €1.673,40 sulla base della documentazione reperita da Agenzia entrate riscossione;

il dr. Fabio Fraternali, che ha maturato un credito per prestazioni professionali, quantificato in €. 4.400,00 lordi, per l'assistenza del Mugnaroli nel contenzioso tributario, credito espressamente riconosciuto dal professionista avente natura chirografaria in quanto maturato oltre il biennio. Anche detti crediti saranno soddisfatti con Finanza Esterna nella misura del 2%.

Agenzia delle Entrate	Spese giudiziali, al lordo di interessi, sanzioni ed aggi	3.216,82 €
Agenzia delle Entrate	altri crediti chirografari	1.672,40 €
Dr. Fabio Fraternali	Attività professionale svolta oltre il biennio	4.400,00 €
<u>Totale Classe 4 - Creditori Chirografari:</u>		<u>9.289,22 €</u>
Soddisfo al 2% con Finanza Esterna: 185,78 €		

Per quanto riguarda la soddisfazione dei creditori chirografari, l'art. 74 comma 2 del CCII prevede che: "il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori"

La scrivente, nonostante le percentuali di soddisfazione riservate ai chirografari (compresi quelli con privilegio declassati) siano da considerarsi esigue poiché pari al 2%, ritiene che la proposta sia più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria anche per i chirografari considerato che al di fuori della procedura non percepirebbero nulla.

Tutto ciò premesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 75 comma 2 del CCII, la scrivente attesta che la proposta assicura il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione.

10. Percentuali, modalità e tempi di soddisfazione dei creditori

Nel prospetto seguente si riepilogano le modalità e percentuali di soddisfazione dei crediti distinti per classi

PREDEDUZIONI	Classe 1	9.857,19 €	100%	9.857,19 €
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	Classe 2	49.312,00 €	100% (nei limiti della capienza immobiliare)	49.312,00 €
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	Classe 3	309.082,10_ €	2%	6.181,64 €
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	Classe 4	4.890,22 €	2%	97,80 €
DR. FABIO FRATERNALI	Classe 4	4.400,00 €	2%	88,00 €
<u>Totale riparto</u>				<u>65.536,61 €</u>

Come si può verificare, il fabbisogno ulteriore rispetto all'importo di 49.312,00 euro erogato dal sig. Roberto Brolli (quale controvalore delle unità immobiliari del sig. Mugnaroli), ammonta ai seguenti importi:

- Predeuzioni pari a 9.857,19 euro
- Privilegiati declassati pari a 6.181,64 euro
- Chirografari tributari pari a 97,80 euro
- Chirografario pari a 88,00 euro

E così per un totale complessivo del fabbisogno corrispondente a 16.224,63 euro che trova capienza nella Finanza Esterna messa a disposizione del sig. Giuseppe Mussoni (per 16.500,00 euro).

Sotto l'aspetto temporale, la finanza messa a disposizione dei creditori nel termine dei trenta giorni dall'omologa del concordato garantisce una soddisfazione più veloce rispetto all'alternativa liquidatoria, infatti i tempi per organizzare un'asta sui beni immobili sono mediamente superiori e sono necessari ulteriori 60/90 giorni per regolare la vendita con l'incasso del prezzo.

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, riscontrata la sostanziale rispondenza dei dati contenuti nella proposta, la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, il sottoscritto Gestore, ritiene che tale proposta di Concordato Minore, presentata dal ricorrente sig. Mugnaroli Glauco, possa ritenersi fondatamente fattibile e ragionevolmente attuabile.

11. Criteri di formazione delle classi

Il piano prevede l'integrale pagamento dei creditori prededucibili nella procedura di concordato minore (classe 1)

L'ordine di pagamento dei creditori parzialmente soddisfatti all'interno del piano prevede la soddisfazione secondo le seguenti percentuali:

1. creditore capiente soddisfatto nella misura del 100,00% (classe 1);
2. creditore Privilegiato mobiliare con collocazione sussidiaria nell'Immobilare parzialmente capiente (Agenzia Entrate) soddisfatto nella misura del 100,00% con finanza interna nei limiti della capienza immobiliare (classe 2);
3. Creditore Privilegiato mobiliare Incapiente (Agenzia Entrate) soddisfatto nella misura del 2,00% con apporto di finanza esterna
4. creditori chirografari nella misura del 2,00% (classe 4) con apporto di finanza esterna.

Per quanto riguarda l'omogeneità di trattamento dei creditori all'interno del piano la scrivente ritiene corretta la suddivisione in classi prevista nel piano, tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 74 comma 3 CCII, dove si prescrive l'obbligatoria formazione delle classi per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.

Con riferimento al rispetto delle cause di prelazione, ai sensi dell'art. 2741 del Codice Civile, tenuto conto che si prevede la destinazione di finanza terza a soddisfazione di tutti i creditori declassati chirografari per incapacità dei privilegi, oltre che di quelli originari, si ritiene corretta la suddivisione prevista nel piano, poiché non vengono lesi i diritti dei creditori antergrati parzialmente insoddisfatti, essendo consentita la libera distribuzione della liquidità messa a disposizione nella proposta. Secondo il medesimo principio, si condivide la proposta del ricorrente che prevede la riduzione della percentuale di soddisfazione dei creditori ipotecari parzialmente soddisfatti (classe 3), qualora intervengano nuovi creditori con privilegio immobiliare sui beni immobili.

12. Estensione degli effetti del concordato al sig. Angelo Bullini

La proposta viene formulata con il patto in deroga all'art. 79 in favore del sig. Angelo Bullini, per cui il comma 5 consente di ottenere l'omologazione di un concordato minore con estensione degli effetti esdebitanti in capo ad eventuali coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso.

Invero, il sig. Angelo Bullini, C.F. BLLNGL72L21H294F, nato a Rimini il 21.7.1972, ivi residente in Via Prampolini n.15/A, quale legale rappresentante della A.S.D. "Atletico Santarcangelo", è stato destinatario della notifica di quattro dei sei Avvisi di Accertamento, quale coobbligato solidale, avendo maturato il seguente debito erariale, quantificato dall'Agenzia Entrate Riscossione in euro 191.416,38, alla data del 24.3.2023, come da prospetto allegato alla domanda di concordato (cfr. doc.36).

Nel rinviare al signor Giudice ogni valutazione in ordine all'ammissibilità di detta pattuizione espressa, è compito dello scrivente gestore di rappresentare che, effettivamente, da verifiche sommarie il sig. Angelo Bullini non risulta intestatario di quote sociali, beni mobili registrati o beni immobili, fatta eccezione per una partecipazione sociale in seno a società agricola in forma di società semplice che rappresenta il proprio impiego lavorativo, come si evince dai redditi dichiarati dal debitore.

Ciò conduce a ritenere che il sig. Bullini non è in condizioni patrimoniali e reddituali per far fronte, anche minimamente, al pagamento dell'obbligazione solidale, per cui la sua liberazione, derivante

dall'omologazione del concordato minore proposto dal sig. Mugnaroli, non inficia il giudizio di convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria.

13. Conclusioni

Sulla base delle considerazioni sopra esposte il sottoscritto, a seguito della documentazione presentata e delle verifiche che sono state effettuate, attesta la fattibilità della procedura di concordato minore così come proposto e come dettagliato nei prospetti di cui sopra ritenendo che, sulla base delle informazioni raccolte e disponibili agli atti, attualmente l'ipotesi liquidatoria non sia conveniente rispetto a quanto proposto. Il sottoscritto rimane a disposizione qualora fosse necessario acquisire ulteriori informazioni.

14. Attestazione

Per tutto quanto sopra, il sottoscritto GESTORE DELLA CRISI, esaminati: - I documenti messi a disposizione dal Debitore proponente e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione; - la situazione reddituale e patrimoniale del Debitore; - lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio; ATTESTA La veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza per i creditori del Concordato minore ex art. 74 e ss. D.Lgs. 14/2019.

Savignano sul Rubicone, lì 15/12/2023

 Francesco Castagnoli

B) ALLEGATI

